

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1356)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, BOMBARDIERI, D'AGOSTINI, CECCATELLI, CONDORELLI, IANNI, FALLUCCHI, DI LEMBO, FOSCHI, ACCILI, FIMOGNARI, SANTALCO e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1985

### Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri

ONOREVOLI SENATORI. — Recentemente la stampa italiana ha portato all'attenzione di tutti il problema dei cosiddetti « clandestini » presenti nella Penisola che sarebbero, da una stima approssimativa, circa 800.000.

Alcuni avvenimenti poco edificanti verificatisi in varie parti d'Italia, e soprattutto la scoperta di oltre 200 « sfruttati » come schiavi a Pozzuoli, hanno riaperto una discussione che da anni è stata iniziata e che non ha trovato ancora la sua conclusione legislativa.

Nel 1984 le autorità di Pubblica Sicurezza hanno allontanato dall'Italia 13.645 stranieri mentre 26.684 sono stati denunciati o arrestati e circa il 10 per cento della popolazione carceraria italiana è rappresentato da stranieri non autorizzati a risiedere nel Paese, mentre circa 12.500 stranieri sono stati respinti alla frontiera.

Questa è la situazione che si è presentata all'inizio dell'anno scorso e vieppiù aggravata in questi mesi per il sempre maggiore rigore adottato dagli Stati della CEE oltre che dalla Svizzera per diminuire il lavoro nero e per fronteggiare la pressione dei

profughi politici provenienti dall'Asia e dall'Africa.

Queste notizie, di fonte governativa, non sono edificanti e ci hanno posto, di conseguenza, non pochi interrogativi ai quali cerchiamo di rispondere con il presente disegno di legge che poniamo all'attenzione del Senato.

È da tener presente, però, che nel maggio 1983, nell'ultima seduta della XIV Commissione (Lavoro e previdenza sociale) della Camera dei deputati, della VIII legislatura, non fu possibile coagulare una maggioranza capace di approvare il disegno di legge n. 3728, già approvato il 3 novembre 1982 dal Senato della Repubblica.

Il disegno di legge approvato al Senato era stato presentato dal Governo il 6 marzo 1982 ed era stato approvato dopo lunga ed intensa discussione con interviste ad esperti, sindacalisti, autorità governative e regionali, ed operatori del settore che avevano chiarito alla Commissione ed al Governo, la situazione esistente nel nostro Paese.

Il provvedimento di legge non fu approvato in quell'ultima seduta nonostante l'appello del rappresentante del Governo, per mancanza materiale di tempo, ma anche perchè alcuni temevano che una legge troppo « severa » potesse rappresentare un atto di ingiustizia sociale nei riguardi di « fratelli » meno fortunati, costretti per sopravvivere ad emigrare e per di più a vivere da clandestini per tutta la vita.

Invero, siamo convinti che se fosse stata letta con maggiore attenzione la proposta già approvata al Senato e si fosse tenuta presente la gravità della situazione, la legge sarebbe passata con la riserva, da parte delle forze politiche, di provvedere nella successiva legislatura, se fosse stato necessario, a modificarla con altro più idoneo provvedimento legislativo.

Approvata la legge, si sarebbe avuto certamente uno strumento idoneo a disposizione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, degli interni, degli affari esteri, nonchè delle autorità regionali e comunali per vedere con maggiore autorità nel mondo dei clandestini e provvedere di conseguenza nell'interesse sia degli emigrati che degli italiani, i quali, spesso, soffrono della presenza dei clandestini.

Infatti, non sono pochi i casi di delinquenza riscontrati in quel mondo a causa della emarginazione in cui vive, così come molto spesso in città, dove elevato è il tasso di disoccupazione dei nostri giovani, si constata la presenza di notevole forza di lavoro reclutata in tale ambito a prezzi più bassi della mano d'opera locale.

Le constatazioni di cui sopra ci hanno portato a ritenere improcrastinabile la emanazione di un provvedimento legislativo capace di poter mettere ordine definitivamente in questo settore particolare e per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno ripresentare all'attenzione degli onorevoli senatori il disegno di legge già approvato, come detto, e successivamente decaduto presso la Camera dei deputati a causa dell'anticipata fine della legislatura.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame stabilisce al titolo I quali sono i diritti dei lavoratori stranieri in Italia, prevedendo nei suoi quattro articoli innanzi tutto la parità dei diritti sindacali con la possibilità di provvedere alla formazione e riqualificazione professionale degli stessi oltre che ad una programmazione a livello ministeriale dell'occupazione degli stranieri.

Al titolo II del disegno di legge sono previste le procedure per l'accesso all'occupazione. Viene indicato pertanto l'iter burocratico da seguire sia per l'ingresso nello Stato, sia per ottenere l'autorizzazione al lavoro oltre che per gli adempimenti del datore di lavoro.

All'articolo 7 vengono specificati i criteri di assunzione per i lavoratori domestici che intendono entrare nel nostro Paese.

Al titolo III del disegno di legge, infine, vengono elencate alcune disposizioni per evitare la mediazione ed il reclutamento illegale della mano d'opera, nonchè disposizioni transitorie per sanare la posizione di coloro che sono presenti all'atto dell'entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

DIRITTI DEI LAVORATORI STRANIERI  
IN ITALIA

## Art. 1.

*(Parità di trattamento in materia di lavoro  
e di diritti sindacali)*

Al lavoratore straniero regolarmente occupato in Italia con rapporto di lavoro subordinato è garantito lo stesso trattamento normativo ed economico stabilito per i lavoratori nazionali dalle leggi e dai contratti collettivi nonchè in materia di assicurazioni sociali e diritti sindacali.

Al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori stranieri.

## Art. 2.

*(Formazione e riqualificazione  
professionale)*

In attuazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le Regioni, compatibilmente con le esigenze occupazionali manifestatesi nel loro ambito territoriale, possono adottare iniziative rivolte a promuovere la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori stranieri, nonchè il loro inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro, con particolare riguardo all'apprendimento della lingua italiana.

## Art. 3.

*(Ricongiungimento familiare)*

Per i lavoratori stranieri legalmente occupati ai sensi della presente legge è favorito il ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati considerati minori dalla legislazione italiana, i quali possono essere ammessi a soggiornare sul territorio nazionale per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore, a condizione che questi disponga di un alloggio adeguato, di un impiego stabile e di sufficienti mezzi di sussistenza anche per i familiari. L'accertamento di tali condizioni compete, su richiesta dell'interessato, al comune in cui risiede il lavoratore straniero per quanto concerne l'alloggio ed agli ispettori provinciali del lavoro per quanto concerne la stabilità dell'impiego ed i mezzi di sussistenza.

Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore, indicati nel precedente comma, può essere accordata l'autorizzazione al lavoro con priorità rispetto ad altri lavoratori stranieri che richiedano l'ingresso in Italia, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui al successivo articolo 4.

Sono equiparati ai lavoratori italiani, ai soli fini dell'avviamento al lavoro, i figli nati e residenti in Italia da padre straniero e madre italiana.

Purchè non a scopo di lavoro, è facilitato il soggiorno nello Stato per i genitori a carico dei lavoratori di cui al primo comma, qualora particolari motivi familiari lo giustificino.

## Art.4.

*(Programmazione dell'occupazione dei lavoratori stranieri in Italia)*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa, nel rispetto degli impegni co-

munitari ed internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale dei lavoratori subordinati stranieri in Italia.

In conformità alle direttive di cui al primo comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fissa altresì, sentite la Commissione centrale e le commissioni regionali dell'impiego, i criteri e le procedure in base ai quali è regolata la programmazione dell'impiego di lavoratori stranieri, che possono essere occupati, secondo piani articolati sul territorio, in relazione ai fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera, alla reale situazione del mercato interno del lavoro nonchè alle effettive disponibilità di adeguati alloggi e di infrastrutture sociali.

Le commissioni regionali per l'impiego possono proporre alle regioni programmi di formazione professionale ai fini della mobilità settoriale dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul territorio nazionale da almeno due anni nel settore produttivo per il quale abbiano ottenuto l'autorizzazione al lavoro.

## TITOLO II

### PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

#### Art. 5.

##### *(Ingresso nello Stato)*

L'ingresso in Italia di cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea per svolgervi un'attività lavorativa subordinata è consentito, fatte salve le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti, qualora essi siano in possesso del visto d'ingresso per motivi di lavoro.

Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal Consolato italiano nel Paese d'origine del lavoratore solo ai lavoratori in possesso dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge, nonchè della documentazione sanitaria e di idoneità al lavoro indicata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

## Art. 6.

*(Autorizzazione al lavoro)*

I cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea possono svolgere, sul territorio nazionale, attività lavorativa subordinata, a condizione che siano in possesso di apposita autorizzazione al lavoro, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, secondo le direttive ed i criteri di cui al precedente articolo 4, semprechè il lavoratore straniero sia in possesso di una proposta di contratto di lavoro, della durata di almeno un anno, da parte di un datore di lavoro che svolga la propria attività sul territorio italiano. Sono ammesse proposte di contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno nelle aree territoriali nelle quali, in attuazione dell'articolo 4, secondo comma, venga programmato l'impiego di lavoratori stranieri in relazione a fabbisogni temporanei di manodopera.

Il rapporto di lavoro deve comunque avere carattere continuativo ed essere a tempo pieno.

L'autorizzazione di cui al primo comma, che sostituisce l'atto di avviamento al lavoro rilasciato dall'ufficio competente in base alle norme in materia di collocamento, può essere concessa, su richiesta del datore di lavoro, prima che il lavoratore straniero entri in Italia, semprechè non risultino disponibili lavoratori nazionali e comunitari professionalmente idonei e disposti ad occupare il posto di lavoro offerto o altri stranieri regolarmente ammessi in Italia per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento nonchè le persone di cui all'articolo 3, secondo comma.

In costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto delle direttive e dei criteri di cui al precedente articolo 4, l'autorizzazione iniziale ha durata di un anno e obbliga il lavoratore a non cambiare il settore di lavoro e la qualifica con la quale è stato assunto. La predetta autorizzazione può essere rinnovata, in costanza di rapporto di lavoro, per periodi biennali, con la condizione che il lavoratore non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica con la quale è stato as-

sunto nei primi dodici mesi del periodo del primo rinnovo. Prima della scadenza dei periodi suindicati, il cambiamento di settore o di qualifica può aver luogo qualora per il nuovo posto di lavoro sia stata accertata la mancanza di lavoratori o di persone appartenenti alle categorie di cui al comma precedente.

È garantito il diritto al passaggio ad altro datore di lavoro nello stesso settore qualora il lavoratore mantenga la stessa qualifica.

Dopo il quinto anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro può essere concessa un'autorizzazione valida per cinque anni o, qualora previsto da accordi internazionali, per un periodo più lungo. Al decimo anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro è in ogni caso concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato.

Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è altresì subordinato al preventivo deposito, da parte del datore di lavoro, del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio per il ritorno nello Stato di origine o di provenienza del lavoratore. In caso di rinnovo dell'autorizzazione iniziale di cui al quarto comma il datore di lavoro può richiedere la restituzione della somma depositata.

I cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi diversi da quello di lavoro subordinato non possono ottenere l'autorizzazione al lavoro di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 3.

#### Art. 7.

##### *(Lavoratori domestici)*

Secondo i criteri e le modalità fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e tenuto conto della situazione dello specifico settore, possono essere iscritti in apposite liste di prenotazione cittadini stranieri che, residenti all'estero, abbiano inoltrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei rispettivi Paesi di origine, domanda inte-

sa ad ottenere una occupazione in qualità di addetto ai servizi domestici.

L'autorizzazione al lavoro per l'assunzione dei lavoratori stranieri da adibire ai servizi domestici, iscritti nelle predette liste di prenotazione, è rilasciata previo accertamento di indisponibilità di lavoratori stranieri, iscritti nelle liste di collocamento di cui al primo comma dell'articolo 8, in qualità di addetti ai servizi domestici.

Ai datori di lavoro interessati è data facoltà di scelta nell'assunzione del personale domestico iscritto nelle predette liste.

#### Art. 8.

*(Risoluzione del rapporto di lavoro. Diritto di iscrizione nelle liste di collocamento)*

Il lavoratore straniero che, per cause a lui non imputabili, rimane disoccupato in Italia nel corso del primo anno di validità dell'autorizzazione al lavoro, o che in seguito resta disoccupato per qualsiasi causa, può iscriversi nelle liste di collocamento secondo le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Se entro il termine di dodici mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore straniero non ha trovato una nuova occupazione, dovrà lasciare il territorio nazionale.

Al cittadino straniero avviato al lavoro dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del primo comma, l'autorizzazione al lavoro è rinnovata secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6, tenuto conto del periodo trascorso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.

#### Art. 9.

*(Adempimenti del datore di lavoro)*

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di trattamento e assicurativi cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori stranieri suoi dipendenti, egli, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni

anno di occupazione e per tutto la durata del rapporto di lavoro, deve esibire all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, la documentazione all'uopo necessaria.

Il datore di lavoro deve comunicare al medesimo ufficio l'avvenuta assunzione entro cinque giorni e la risoluzione del rapporto di lavoro entro ventiquattro ore dal suo verificarsi.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 10.

*(Divieto di mediazione, di reclutamento e di occupazione illegale. Sanzioni)*

Chiunque esercita attività di mediazione o di reclutamento di lavoratori stranieri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

Chiunque favorisce l'ingresso illegale in Italia di lavoratori stranieri è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il datore di lavoro, che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dall'articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per ogni lavoratore occupato o con l'arresto da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

I contratti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli di diritto ed il datore di lavoro è tenuto all'immediato pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore abusivamente occupato, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fermo restando il disposto dell'articolo 2126 del codice civile.

Oltre alle predette sanzioni, in tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, può essere disposta, da parte della competente

autorità, la sospensione o la revoca delle licenze di esercizio.

Il datore di lavoro che omette gli adempimenti di cui all'articolo 9 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Art. 11.

*(Disposizioni transitorie)*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro, che occupano ovvero intendano occupare alle proprie dipendenze cittadini stranieri entrati in Italia entro il 30 aprile 1985, sprovvisti di autorizzazione al lavoro, è fatto obbligo di regolarizzare i rapporti di lavoro, chiedendo al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.

Entro lo stesso termine di sei mesi, di cui al precedente comma, la dichiarazione può essere fatta dai lavoratori entrati in Italia entro il 30 aprile 1985, titolari di un rapporto di lavoro in atto ovvero disoccupati, che siano in grado di provare di avere avuto, negli ultimi dodici mesi, un rapporto di lavoro subordinato continuativo di almeno sei mesi. Sono rimpatriati i lavoratori stranieri i quali entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione.

Gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ai quali sono presentate le dichiarazioni predette, rilasciano, previo l'accertamento sanitario di cui al precedente articolo 5 e dopo che il datore di lavoro ha effettuato il deposito del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio, le autorizzazioni al lavoro, in modo da consentire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro illegittimamente instaurati.

Ai lavoratori disoccupati all'atto delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione richiesta, il datore di lavoro è tenuto

al pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore interessato.

L'attività lavorativa effettivamente prestata prima delle denunce di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è riconosciuta, entro i limiti prescrizionali, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchia e i superstiti. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali di retribuzione valevoli ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per ritardato pagamento, entro i sei mesi di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente ai periodi anteriori al 30 aprile 1985.

Le pene previste dal terzo comma dell'articolo 10 si applicano ai datori di lavoro che, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano regolarizzato il rapporto di lavoro di fatto esistente con cittadini stranieri.

#### Art. 12.

*(Soggetti esclusi dalla disciplina della presente legge)*

La presente legge non si applica:

agli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;  
ai lavoratori frontalieri.

La presente legge non si applica, altresì, ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari, anche in attuazione di accordi internazionali.

#### Art. 13.

*(Altre disposizioni)*

È fatta salva ogni altra disposizione in materia di ingresso e di soggiorno di stranieri in Italia.

Sono fatti salvi altresì gli accordi internazionali ratificati dall'Italia.